



FAQ nuovo coronavirus

Data: 18.10.2020

In tutta la Svizzera obbligo della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, prescrizioni per le manifestazioni private e telelavoro raccomandato

Nella sua seduta straordinaria del 18 ottobre 2020, il Consiglio federale ha deciso, d'intesa con i Cantoni, provvedimenti per frenare la diffusione del nuovo coronavirus. Dato il numero in crescita dei nuovi contagi, dal 19 ottobre 2020 in tutta la Svizzera sarà obbligatorio portare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, per esempio nei ristoranti, nei negozi, nei teatri, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e alle fermate di autobus e tram. Già dallo scorso 6 luglio l'obbligo della mascherina vige su tutti i mezzi pubblici.

Dal 19 ottobre 2020 sono inoltre vietati gli assembramenti spontanei di più di 15 persone nello spazio pubblico. Per tutte le manifestazioni private con oltre 15 persone vige l'obbligo della mascherina. La consumazione è consentita soltanto stando seduti e devono essere registrati i dati di contatto di tutti i partecipanti.

Anche nelle strutture della ristorazione e nelle strutture ricreative la consumazione è consentita soltanto ancora stando seduti. Come aveva già fatto nello scorso mese di marzo, il Consiglio federale raccomanda di nuovo il telelavoro.

In tutta la Svizzera obbligo della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e nei settori d'accesso dei trasporti pubblici (stazioni ferroviarie, aeroporti, fermate degli autobus e dei tram ecc.).

1. Perché è stato introdotto l'obbligo della mascherina anche nei luoghi al chiuso?

Studi mostrano che il rischio di trasmissione del virus può essere ridotto indossando sistematicamente la mascherina, soprattutto nei luoghi in cui non può essere mantenuta la distanza necessaria. Per mascherine facciali si intendono le mascherine di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche e le mascherine in tessuto, purché garantiscano una protezione sufficiente.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, media@bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

2. In quali luoghi vige l'obbligo della mascherina?

Sono considerati «luoghi al chiuso» i negozi, i centri commerciali, le strutture ricreative e per il tempo libero (musei, biblioteche, sale cinematografiche, teatri, locali per concerti ecc.), le strutture della ristorazione, i bar, i locali notturni, le discoteche e le sale da ballo, le imprese del terziario (uffici postali, agenzie di viaggio ecc.), i settori d'accesso dei trasporti pubblici (stazioni ferroviarie, aeroporti, fermate di autobus e tram ecc.), gli alberghi e le strutture alberghiere, le strutture sanitarie (studi medici, ospedali ecc.), le chiese e i luoghi religiosi visitati per interesse turistico o perché vi si tiene una manifestazione religiosa.

L'obbligo della mascherina vige anche in tutti i locali dell'amministrazione pubblica accessibili al pubblico, soprattutto in quelli in cui sono offerti servizi allo sportello. La mascherina deve essere tuttavia indossata anche nei settori generalmente accessibili al pubblico degli edifici amministrativi nei quali si riceve su appuntamento (p.es. servizi sociali o tribunali).

L'obbligo della mascherina vale infine anche nei locali al chiuso in cui si tengono sedute parlamentari, per quanto siano accessibili ai visitatori.

Nei seguenti luoghi al chiuso accessibili al pubblico l'obbligo della mascherina vige soltanto se è previsto dai piani di protezione delle strutture interessate: asili nido, scuole dell'obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario (p. es. università), nonché le aule di altri istituti di formazione in cui, a causa del tipo di attività, portare la mascherina ostacola lo svolgimento delle lezioni, e nei settori di allenamento delle strutture per lo sport e il fitness.

L'UFSP raccomanda di indossare la mascherina negli uffici e nei luoghi di lavoro non accessibili al pubblico se non può essere mantenuta la distanza necessaria.

3. Sono tuttora previste deroghe per i bambini e altre persone?

I bambini che non hanno ancora compiuto i 12 anni sono esentati dall'obbligo della mascherina, come pure le persone che possono dimostrare di non poterne indossare una per motivi particolari, soprattutto medici.

È prevista una deroga anche per le persone che si esibiscono pubblicamente (artisti, oratori, sportivi ecc.), se durante l'esibizione non è possibile indossare una mascherina facciale. Non appena conclusa l'esibizione devono però indossarne una.

Sono esentati dall'obbligo anche gli ospiti di ristoranti, bar, locali notturni, discoteche o sale da ballo, se sono seduti a un tavolo e se mangiano o consumano bevande. Tuttavia, quando si recano al loro tavolo o alla toilette devono indossare la mascherina facciale. L'obbligo vige anche quando si balla o si gioca (biliardo, freccette ecc.).

4. Quali regole vigono per le persone che lavorano in queste strutture?

L'obbligo della mascherina vige anche per il personale che lavora nei locali al chiuso accessibili al pubblico, se non è garantita loro una protezione efficace da un contagio mediante dispositivi di protezione speciali (separatori in vetro o plastica).

5. L'obbligo della mascherina vige anche alle fermate dei mezzi pubblici e nelle stazioni ferroviarie?

Sì. Sui trasporti pubblici, quali treni, tram, autobus, battelli, aerei e funivie, vige già l'obbligo della mascherina. Questo obbligo è ora esteso anche alle fermate, alle stazioni ferroviarie, agli aeroporti e agli altri settori d'accesso dei trasporti pubblici.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Comunicazione e campagne, sezione Comunicazione, media@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

6. La mascherina deve essere indossata anche a scuola? Sono previste altre deroghe all'obbligo della mascherina?

Nella scuola dell'obbligo, nelle scuole del livello secondario II e nel livello terziario (p. es. università) vige l'obbligo della mascherina soltanto se è previsto nel piano di protezione. Questa regola vale anche per le strutture di custodia di bambini complementare alla famiglia e per i settori di allenamento delle strutture per lo sport e il fitness.

7. Si può essere multati se non si indossa la mascherina nonostante l'obbligo?

Sì. In virtù della legge sulle epidemie, la violazione dell'obbligo della mascherina è punibile con una multa fino a 10 000 franchi. Anche chi contravviene a quest'obbligo per negligenza è punibile con una multa fino a 5000 franchi. Il perseguimento penale è compito dei Cantoni. Incombe alle autorità cantonali competenti giudicare l'infrazione (autorità penali delle contravvenzioni o pubblico ministero). Il proprietario di un negozio può decidere se desidera sporgere denuncia; la polizia ha invece l'obbligo di farlo se constata una presunta violazione dell'obbligo di indossare la mascherina.

Prescrizioni per le strutture della ristorazione

8. Quali sono le nuove prescrizioni per le strutture della ristorazione?

Nuovo è il divieto di consumare alimenti e bevande stando in piedi, che vige per tutti i locali gastronomici e ricreativi in Svizzera. La consumazione è consentita soltanto stando seduti, a prescindere se avvenga nei locali al chiuso o negli spazi esterni della struttura destinati ai propri clienti. Fatte salve prescrizioni più severe delle autorità cantonali, vige inoltre l'obbligo di registrare i dati di contatto di una persona per tavolo o per gruppo. Queste prescrizioni valgono per tutte le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo e per tutte le strutture pubbliche che offrono alimenti e bevande per il consumo diretto, come pure per le strutture ricreative, quali le case da gioco.

Prescrizioni per le manifestazioni private

9. Perché si emanano prescrizioni anche per gli eventi privati?

I dati dei Cantoni risultanti dal tracciamento dei contatti mostrano che nelle manifestazioni private svolte nella cerchia familiare o tra amici (matrimoni, feste di compleanno, aperitivi ecc.) il rischio di contagio è più frequente, poiché in queste situazioni non sono previsti piani di protezione. Quindi per ridurre la trasmissione del virus è necessario introdurre prescrizioni anche per le manifestazioni private valide in tutta la Svizzera.

10. Che cosa s'intende per «manifestazione privata»?

Sono considerate private le manifestazioni che si svolgono su invito all'interno della cerchia dei familiari o degli amici. Sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su invito o tramite i social media.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Comunicazione e campagne, sezione Comunicazione, media@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Le manifestazioni nelle società e nelle organizzazioni per il tempo libero (p. es. scout, altre attività societarie) non sono invece considerate private; per esse è tuttavia necessario elaborare e attuare un piano di protezione.

11. Quali regole vigono per le manifestazioni private?

Le manifestazioni private cui partecipano fino a 15 persone possono essere svolte senza prescrizioni particolari, nel rispetto tuttavia delle regole di distanziamento sociale e di igiene dell'UFSP.

Per le manifestazioni private cui partecipano da 16 a 100 persone, come finora l'organizzatore non è tenuto a elaborare un piano di protezione. Vigè però l'obbligo della mascherina. Inoltre la consumazione deve avvenire stando seduti e devono essere registrati i dati di contatto dei partecipanti. Questa regola si applica ai locali privati non accessibili pubblicamente. Se la manifestazione si svolge in una struttura che di norma è accessibile al pubblico (p. es. sala noleggiata in un albergo o un ristorante), si applicano anche le misure previste dal piano di protezione elaborato dall'albergo o dal ristorante per questo locale.

Le manifestazioni private con più di 100 persone possono ora avere luogo soltanto in strutture accessibili al pubblico che dispongono di un piano di protezione (p. es. ristoranti, alberghi, locali per eventi). L'organizzatore della manifestazione privata deve inoltre elaborare e attuare un piano di protezione specifico.

12. Quali regole vigono nello spazio pubblico?

In aggiunta alle nuove prescrizioni per le manifestazioni private, vigono anche nuove prescrizioni per gli assembramenti di persone nello spazio pubblico. Per gli assembramenti con fino a 15 persone valgono le raccomandazioni dell'UFSP sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina facciale se non può essere mantenuta la necessaria distanza.

Gli assembramenti spontanei di più di 15 persone nello spazio pubblico sono vietati. In questo modo si vuole evitare in particolare che le manifestazioni private vengano trasferite nello spazio pubblico.

Le manifestazioni politiche sono tuttora autorizzate, ma è prescritto l'uso della mascherina.

Per le manifestazioni pubbliche (concerti ecc.) non cambia nulla. Tuttavia, nei locali che prevedono la suddivisione in settori, per esempio le discoteche, la grandezza dei singoli settori è ridotta da 300 a 100 persone per facilitare il tracciamento dei contatti.

13. Qual è la differenza tra manifestazioni private e assembramenti di persone nello spazio pubblico?

Le manifestazioni nello spazio pubblico sono limitate nel tempo, si svolgono in uno spazio o perimetro delimitato e sono pianificate come eventi pubblici o privati (p. es. visite guidate della città). Gli assembramenti di persone non sono di solito pianificati o organizzati, ma nascono spontaneamente e non seguono un programma definito.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Comunicazione e campagne, sezione Comunicazione, media@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

14. Perché la Confederazione raccomanda di nuovo il telelavoro?

Lavorare da casa contribuisce a ridurre la mobilità e quindi i contatti, sia sul tragitto casa-lavoro sia sul posto di lavoro. Inoltre, grazie al telelavoro si riduce il rischio di dover mettere in quarantena un intero team a causa di un caso di COVID-19. Come aveva già fatto nella primavera scorsa, l'UFSP raccomanda pertanto ai lavoratori, se ne hanno la possibilità, di lavorare da casa. Come nella primavera del 2020, le aziende sono invitate a seguire le raccomandazioni sul telelavoro dell'UFSP durante l'epidemia di COVID-19. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di telelavoro.

In sintesi le prescrizioni che vigono in tutta la Svizzera dal 19 ottobre 2020:

- **Nei luoghi al chiuso** vige l'obbligo legale di portare la mascherina:
 - strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo
 - manifestazioni pubbliche
 - manifestazioni private con più di 15 persone
 - luoghi al chiuso accessibili al pubblico di strutture e settori di accesso dei trasporti pubblici (stazioni ferroviarie, aeroporti)
- **Nei luoghi all'aperto** vige l'obbligo legale di portare la mascherina:
 - manifestazioni private con più di 15 persone
 - manifestazioni politiche
 - aree di attesa dei trasporti pubblici (ferrovia, autobus, tram, funivia ecc.)

I piani di protezione per le manifestazioni fino a 1000 persone in luoghi all'aperto devono prevedere le necessarie misure di protezione (a seconda della distanza, mascherina facciale e/o registrazione dei dati di contatto). Per le manifestazioni pubbliche vige inoltre l'obbligo di istituire settori a partire da 100 persone. Non vige pertanto un obbligo generalizzato di portare la mascherina. Si parte tuttavia dal presupposto che per le manifestazioni in cui non è garantito il mantenimento della necessaria distanza, la mascherina rientra nelle misure del piano di protezione.

- **Per la consumazione di alimenti e bevande vige l'obbligo di stare seduti:**
 - nelle strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo (anche sulle terrazze)
 - a manifestazioni pubbliche
 - a manifestazioni private con più di 15 persone
- **Per legge devono essere registrati i dati di contatto:**
 - in strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, a seconda di regole specifiche
 - a manifestazioni private con più di 15 persone

Nelle manifestazioni pubbliche con più di 1000 persone i dati di contatto devono essere registrati se lo prevede il piano di protezione.

I Cantoni possono prevedere prescrizioni più severe e che vanno oltre quelle emanate dalla Confederazione se la situazione epidemiologica sul loro territorio lo richiede.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Comunicazione e campagne, sezione Comunicazione, media@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.